

IUC 2014

Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale - IUC. La IUC si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti).

Riferimenti normativi

D.L. 201/2011 (art. 13), convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011, D.lgs. n.23/2011 (artt. 8-9) e successive modificazioni, D.lgs. n.504/1992 (istitutivo dell'ICI), Legge 27/12/2013, n. 147.

IMU - Imposta municipale propria

Il presupposto dell'IMU è costituito dal possesso, a vario titolo, di immobili a qualsiasi uso destinati, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze (eccezion fatta per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze che devono IMU), nonché terreni agricoli ed aree fabbricabili.

Chi deve pagare l'Imu

L'imposta deve essere versata in base alla quota e ai mesi di possesso dai seguenti soggetti:

- I possessore o titolari diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili, fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati. Pagano le abitazioni principali, e relative pertinenze, classificate in categoria A1, A8 e A9.;

Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

L'IMU non si applica

Per quanto stabilito dalla normativa generale (Legge di stabilità n. 124/2013), non si applica l'imposta alle seguenti fattispecie:

- Alle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali e classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, oltre alla relativa come sopra definita.
- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U n. 146 del 24/06/2008;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- A decorrere dall'anno 2014, ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, i cosiddetti immobili merce

- Agli immobili destinati alla ricerca scientifica.

Si rimanda ai Regolamenti adottati dai singoli Comuni dell'Unione Terre di Pianura per le eventuali assimilazioni delle fattispecie alla abitazione principale.

Versamenti 2014

Codici per i versamenti al Comune e allo Stato

Si rendono noti i codici tributo necessari per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di IMU.

CODICI TRIBUTO IMU per versamento F24	COMUNE		STATO	
	F24EP	F24	F24EP	F24
Abitazione principale e pertinenze		3912		
Fabbricati produttivi in categoria D (<i>quota STATO aliquota ordinaria</i>)			359E	3925
Fabbricati produttivi in categoria D (<i>quota COMUNE eccedente all'aliquota ordinaria</i>)	360E	3930		
Terreni	351E	3914		
Aree fabbricabili	353E	3916		
Altri fabbricati	355E	3918		
Interessi da accertamento	357E	3923		
Sanzioni da accertamento	358E	3924		

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Il modello F24 è disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Modalità di pagamento

Il versamento dell'I.M.U. deve essere effettuato unicamente mediante il modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo e con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che, anche per l'anno 2014, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% . Non è dovuto, invece alcun versamento per i fabbricati strumentali alla attività agricola, purchè sia riconosciuto il requisito della ruralità.

Ne consegue che sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso quelli strumentali alla attività agricola) dovrà essere distintamente versata l'imposta, fino alla concorrenza pari allo 0,76% a favore dello Stato e per la restante parte al Comune.

L'Ufficio Tributi associato non eroga alcun servizio di calcolo e compilazione del modello di versamento dell'imposta dovuta. I contribuenti potranno rivolgersi ai CAAF, alle Associazioni di categoria o agli Studi privati che svolgono assistenza agli adempimenti annessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quando pagare l'I.M.U.:

Acconto pari al 50% dell'importo totale dovuto o unico versamento	Entro il 16 giugno 2014
Saldo pari alla differenza dell'imposta dovuta detratto quanto pagato in acconto	Entro il 16 dicembre 2014

Il versamento dell'imposta non è dovuto qualora l'importo sia uguale o inferiore a 12,00 Euro, riferendosi all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo. Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Dichiarazione/Autocertificazione IMU

Per le tipologie di immobili per le quali vige l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, il termine stabilito con il DL 8 aprile 2013, n. 85 (articolo 10, comma 4) è entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

I contribuenti al fine di poter applicare le aliquote ridotte rispetto a quella ordinaria, devono presentare il modello di autocertificazione appositamente predisposto, entro il **31 dicembre 2014**.

Come eseguire il calcolo IMU

Per semplificare l'attività di calcolo a cui il contribuente deve adempiere si forniscono di seguito indicazioni utili, precisando che il metodo di calcolo è sempre lo stesso; si elencano i coefficienti di rivalutazione da applicare alle diverse categorie di appartenenza degli immobili, come indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DESCRIZIONE (a titolo esemplificativo)	COEFFICIENTE AI FINI IMU
A (da A1 ad A9)	Abitazioni	160
A10	Uffici e studi privati	80
B (da B1 a B8)	Ospizi, case di cura, prigioni, uffici pubblici, scuole, biblioteche, cappelle, magazzini sotterranei, ecc.	140
C1	Negozi e botteghe	55
C2	Magazzini, locali di deposito, cantine	160
C3, C4, C5	Laboratori per arti e mestieri, locali sportivi, stabilimenti balneari	140
C6, C7	Autorimesse, tettoie	160
D (escluso D5)	Opifici, alberghi, teatri, cinema, fabbricati produttivi, artigianali e commerciali	65
D5	Banche e assicurazioni	80
TERRENI AGR.	Non coltivati da imprenditore agricolo	135
TERRENI AGR.	Coltivati da imprenditore agricolo	75

A breve sarà a disposizione dei contribuenti, sul sito dell'Unione Terre di Pianura, una procedura semplificata e da utilizzare autonomamente, per il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 risultante, nonché la possibilità di compilare la Dichiarazione IMU sul modello ministeriale.

TASI – Tassa sui servizi indivisibili

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Chi deve pagare la Tasi

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e aree edificabili, come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Nei Comuni dell'Unione Terre di Pianura l'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La TASI non si applica

La Tasi non è dovuta per i terreni agricoli.

Si rimanda alle delibere di ciascun Comune dell'Unione Terre di Pianura per il regolamento e le aliquote adottate a valere per l'anno 2014

Versamenti 2014

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione, come per i versamenti IMU, da parte del contribuente (sia colui che possiede che colui che detiene l'immobile [locale/area]), mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale ministeriale, disponibili presso le banche, Poste Italiane Spa, e sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Codici per i versamenti TASI (Risoluzioni Agenzia delle entrate n. 46/E e 47/E del 24/04/2014)

CODICI TRIBUTO TASI per versamento F24	Codice tributo F24	Codice tributo F24EP
Abitazione principale e pertinenze	3958	nessuno
Fabbricati rurali uso strumentale	3959	374E
Aree fabbricabili	3960	375E
Altri fabbricati	3961	376E
Interessi da accertamento	3962	377E
Sanzioni da accertamento	3963	378E

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

Quando pagare la TASI:

Acconto pari al 50% o unico versamento	Entro il 16 giugno 2014
Saldo pari al 50%	Entro il 16 dicembre 2014

Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno dal soggetto passivo e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo

Dichiarazione/Autocertificazione TASI

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura, entro il termine del **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso/detenzione degli immobili/locali/aree ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

TARI – Tassa sui rifiuti

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, così come meglio specificati nell'apposito Regolamento TARI di ciascun Comune.

Chi deve pagare la Tari

Soggetto passivo è la persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali e le aree assoggettabili alla tassa.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le utenze domestiche, si considera soggetto tenuto al pagamento l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.

Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie; rientrano nella fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

La TARI non si applica

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti secondo quanto meglio indicato nei Regolamenti dei Comuni.

Versamenti 2014

Il versamento della TARI è effettuato nella forma indicata nell'avviso recapitato presso il domicilio del contribuente. Qualora il contribuente intenda comunque pagare mediante il modello F24, si utilizzino i seguenti Codici tributo:

Codici per i versamenti TARI (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 45/E e 47/E del 24/04/2014)

CODICI TRIBUTO TARI per versamento F24	Codice tributo F24	Codice tributo F24EP
TARI Tassa sui rifiuti ex Tares	3944	365E
Interessi da accertamento	3945	366E
Sanzioni da accertamento	3951	367E

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Il modello F24 è disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa, e sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Quando pagare la TARI:

Il Comune riscuote il tributo mediante inviti di pagamento scadenti in due rate rispettivamente il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno.

Per l'anno 2014 in deroga a quanto sopra, le scadenze sono indicate nei rispettivi regolamenti dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura

Dichiarazione TARI

I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi Associato dell'Unione Terre di Pianura per quei Comuni che gestiscono direttamente il tributo o presso il Gestore appositamente incaricato dal Comune, entro il termine del **30 giugno** dell'anno

successivo a quello in cui il possesso/detenzione degli immobili/locali/aree ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Informativa resa per conto dei Comuni Unione Terre di Pianura dall'ufficio Tributi Associato

Sede Centrale: Via Marconi, 6, 40054 Budrio (Bo) Martedì ore 08.30 - 13.00, Mercoledì 15.00 - 18.00, Venerdì ore 08.30 - 13.00

Sportello Granarolo Emilia: presso la sede municipale in Via San Donato 199, a Granarolo Emilia Martedì ore 08.30 - 13.00

Sportello Minerbio: presso la sede municipale in Via Garibaldi 44 a Minerbio Mercoledì ore 08.30 - 13.00

Sportello Baricella: presso la sede municipale in Via Roma 76 a Baricella Venerdì ore 08.30 - 13.00

Gli sportelli sono aperti indistintamente a tutti i cittadini dei comuni dell'Unione. Per l'esame di problematiche complesse che richiedono la consultazione di pratiche e documenti, è necessario concordare un appuntamento

Contatti:

per **fiscalità sugli immobili** (ICI, IMU, TASI): tel. 051/6928242 051/6928260

per **tassazione rifiuti e altre entrate** (TARSU, TARES, TIA, TARI, tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta/canone sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni): tel. 051/6928300- 051/6928326

Fax dell'ufficio 051/6928323 - mail: tributi@terredipianura.it

*Responsabile Ufficio Tributi Associato : **dr. Riccardo Barbaro***

Redatto dall'Ufficio Tributi Associato in data 18/05/2014